



Provincia di Bologna

**Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**N° 43 del 26/07/2014**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 10:00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Straordinaria ed in prima / seconda convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Presente (S/N)</i>
PINARDI AUDE	Presidente del Consiglio	S
MANTOVANI DARIO	Sindaco	S
FEDELE MIMMO	Consigliere comunale	S
GUALANDI LORENZO	Consigliere comunale	S
ZONI GIULIA	Consigliere comunale	N
PADERNI MASSIMO	Consigliere comunale	N
CESARI ALICE	Consigliere comunale	S
BOSI MASSIMILIANO	Consigliere comunale	S
ZAGNI CRISTINA	Consigliere comunale	S
BERARDI TONINO	Consigliere comunale	S
CIAVOLINO CATERINA	Consigliere comunale	S
STEGANI STEFANO	Consigliere comunale	S
CATOZZI LORENZO	Consigliere comunale	S
ZAPPA OTELLA	Consigliere comunale	S
CASTELLI SUSANNA	Consigliere comunale	N
GRUPPIONI MAURIZIO	Consigliere comunale	S
FRANCESCHI ALFREDO	Consigliere comunale	S
<b>Totale</b>	<b>Presenti:13+Sindaco</b>	<b>Assenti: 3</b>

Assenti giustificati i Signori: ZONI GIULIA, CASTELLI SUSANNA , PADERNI MASSIMO.

Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto risultano:

RIGHETTI GIANNI - Presente;      SABATTINI GIULIANA - Presente  
FALCO NICOLINA - Assente;      SCALAMBRA ANDREA - Presente

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dott. FRICANO DANILO.

In qualità di Presidente, il Sig. PINARDI AUDE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.: CESARI ALICE, ZAGNI CRISTINA, FRANCESCHI ALFREDO.



**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

---

**AREA II – Servizi Finanziari**

*Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa*

*Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, e dell'articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,*

- o esprime parere favorevole riguardo alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione;*

Molinella, \_\_\_\_\_  
Ramanzin)

Il Responsabile del Servizio (Dott.ssa Franca

---

**AREA II – Servizi Finanziari**

*Controllo di regolarità contabile*

*Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, e dell'articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale*

- o esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;*

Molinella, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio (Dott.ssa Franca Ramanzin)

---

Il Segretario Generale  
(Dott. Danilo Fricano)

Il Presidente del Consiglio  
(Aude Pinardi)



**ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto e richiamato** l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

**Visto e richiamato** l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

**Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a cui il Comune di Molinella ha aderito, giusta Deliberazione n. 110/GC/2013, con decorrenza 1/1/2014;**

Visto l'art. 2 bis del D.L. 6/3/14 n. 16, convertito con legge n. 68 del 2/5/14, che differisce al 31/7/2014 il termine per deliberare il bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014;

Vista e richiamata la deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile del Consiglio Comunale, n. 17/C del 20/02/2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016 e relativi allegati;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Il Segretario Generale  
(Dott. Danilo Fricano)

Il Presidente del Consiglio  
(Aude Pinardi)

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dall'Ufficio Tributi allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Sentito il parere del Collegio dei Revisori, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i summenzionati pareri di cui all'art. 49 dell'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Presenti: 13 componenti consiliari, Votanti: 13 componenti consiliari, Favorevoli: 9 componenti consiliari, contrari: 4 componenti consiliari ( Lorenzo Catozzi, Maurizio Gruppioni, Alfredo Franceschi, Otella Zappa) , astenuti: //

#### *DELIBERA*

Di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Di disporre la trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla

Il Segretario Generale  
(Dott. Danilo Fricano)

Il Presidente del Consiglio  
(Aude Pinardi)

normativa vigente.

Di dichiarare il presente atto a voti resi con separata votazione immediatamente eseguibile in virtu' dell'urgenza ex art. 47- 3° comma della Legge 142/90 con la seguente votazione presenti: 13 componenti consiliari, votanti: 13 componenti consiliari, favorevoli: 13 componenti consiliari, contrari: //, astenuti: //

TASI /delibera regolamento

Il Segretario Generale  
(Dott. Danilo Fricano)

Il Presidente del Consiglio  
(Aude Pinardi)

**COMUNE DI MOLINELLA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

---

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente  
PINARDI AUDE

Il Segretario Generale  
FRICANO DANILO

---

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 02/08/2014, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32. co.1, della L.n. 69/2009

Il Segretario Generale  
FRICANO DANILO

Molinella, lì 29/07/2014

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi , dal 02/08/2014, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32. co.1, della L.n. 69/2009, come risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.

Il Segretario Generale  
FRICANO DANILO

Molinella, lì .....

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n, 267/2000 26/07/2014

Il Segretario Generale  
FRICANO DANILO

Molinella, lì 29/07/2014

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 26/07/2014

Il Segretario Generale  
FRICANO DANILO

Molinella, lì .....

---

**Deliberazione del Consiglio Comunale N° 43 del 26/07/2014**



# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

---

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26/07/2014

**Indice**

**Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

**Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE  
FABBRICABILI**

**Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI**

**Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO**

**Articolo 6 - BASE IMPONIBILE**

---

**Articolo 7 - ALIQUOTE**

**Articolo 8 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

**Articolo 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**Articolo 10 - DECORRENZA E VERSAMENTI**

**Articolo 11 - DICHIARAZIONE**

**Articolo 12 - ACCERTAMENTO**

**Articolo 13 - RISCOSSIONE COATTIVA**

**Articolo 14 - SANZIONI ED INTERESSI**

**Articolo 15 - RIMBORSI**

**Articolo 16 - CONTENZIOSO**

**Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**





## **Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

~~1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.~~

## **Articolo 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini della TASI:

a) per "abitazione principale" si intende, a norma dell'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) si richiamano le disposizioni in materia di imposta municipale propria che disciplinano le equiparazioni in ordine alla abitazione principale. Si considera quindi direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza dalla predetta abitazione in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;
- la casa coniugale assegnata al coniuge ivi residente, a seguito di provvedimento legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, col. 1, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

d) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

e) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

## **Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.



2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Articolo 6 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ai fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si applicano le norme in materia di determinazione dei valori venali delle aree edificabili previste nel vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU).

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante per il quale sussistono dette condizioni. Ai fini

dell'applicazione della presente riduzione si rinvia a quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU).

6. Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati collabenti si rinvia a quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU).

#### **Articolo 7 - ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo atto può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e a tipologia e destinazione degli immobili.

~~2. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.~~

3. Le aliquote della TASI vengono deliberate nei limiti stabiliti dalle norme statali, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

#### **Articolo 8 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni o altre misure a favore dell'abitazione principale e delle unità immobiliari ad esse equiparate.

#### **Articolo 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

#### **Articolo 10 - DECORRENZA E VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), o tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo deve effettuare il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 ottobre (secondo le disposizioni del D.L. 88/2014), pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 ottobre. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per la stessa annualità.

4. Il limite del versamento volontario e diretto da parte del contribuente è fissato in euro 2,50, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del vigente regolamento delle entrate comunali. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno dal soggetto passivo e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.



6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

8. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal mese in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al mese di cessazione dell'occupazione o della detenzione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'occupazione o la detenzione sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

9. A fini di cui ai commi precedenti, il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

10. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### **Articolo 11 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare l'apposita dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo diano rimaste invariate.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

#### **Articolo 12 - ACCERTAMENTO**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296/2006.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso.


3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.

6. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

7. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.



8. Ai fini delle dilazioni del pagamento delle somme risultanti da attività di accertamento, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento delle entrate comunali.

#### **Articolo 13 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639,.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12.

---

#### **Articolo 14 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori, nella misura stabilita dal Regolamento delle Entrate Comunali, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 15 - RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI: La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e dia autorizzazione alla compensazione.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13 del presente Regolamento.

#### **Articolo 16 - CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.



2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

#### **Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

---

